

Repertorio n. 22218

Raccolta n. 17493

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di luglio, alle ore 11:10 (undici e dieci minuti).

=27 luglio 2017=

In Albano Laziale, presso la Sede Comunale, alla piazza Costituente n. 1, ove richiesto.

Innanzitutto a me dottor Andrea Fontecchia, Notaio in Albano Laziale, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

**E' PRESENTE**

CAPOZZI ENRICO MARIA, nato a Roma (RM) l'8 agosto 1968, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua dichiaratami veste di Liquidatore e Legale Rappresentante della società "ALBALONGA S.p.a." unipersonale in liquidazione ed in concordato preventivo, con sede in Albano Laziale (RM) alla Piazza Costituente n. 1, ove per la carica domicilia, indirizzo PEC albalongaspa@pec.it, capitale sociale euro 236.016,00 (duecentotrentaseimilasedici/00), iscritta al Registro delle Imprese di Roma con il numero, codice fiscale e partita IVA 07156011004, ed al Repertorio Economico Amministrativo con il numero RM - 1014499, costituita in data 18 luglio 2002, avente i poteri di firma a norma di legge.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di essere cittadino italiano, e mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci, riunitasi in questo giorno, a quest'ora ed in questo luogo, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

Trasformazione della forma giuridica da Società per Azioni in Società a responsabilità limitata e conseguente adeguamento dello Statuto alla nuova forma giuridica.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto segue:

**PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

Assume la presidenza su designazione del socio unico il costituito Capozzi Enrico Maria.

**CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA**

Il Presidente

constata e dà atto

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto mediante avviso spedito in data 18 luglio 2017 al socio ed al Collegio Sindacale;

- che risulta presente l'unico socio "COMUNE DI ALBANO LAZIALE", con sede in Albano Laziale (RM) alla piazza Costituente n. 1, codice fiscale 82011210588, in persona di MARINI NICOLA, nato a Frosinone (FR) il 12 dicembre 1958, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore a questo atto autorizzato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 25 luglio 2017 che, omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente, in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che la presente assemblea è in prima convocazione;

- che del Collegio Sindacale sono presenti:

ROSSI EMANUELE, Presidente, assente giustificato;

LUCCHINI ROBERTO, Sindaco Effettivo, presente;

CRESTINI DANIELE, Sindaco Effettivo, presente;  
- che il socio intervenuto ha pieno diritto di intervento e di voto,

#### **PER CUI DICHIARA**

che l'assemblea è validamente costituita a norma di legge e di statuto per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra trascritto.

#### **DISCUSSIONE**

Sul punto all'ordine del giorno il Presidente dopo aver illustrato la situazione patrimoniale della società, costituita dal bilancio di esercizio dell'anno 2016, testé approvato in sede di assemblea ordinaria, illustra all'assemblea le ragioni, che consigliano la trasformazione della forma della società da quella attuale in quella della società a responsabilità limitata, al fine di poter operare una significativa riduzione dei costi di gestione e, soprattutto, di poter adeguare lo statuto sociale alla normativa sulle società partecipate, di cui al Testo Unico portato dal D. Lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dichiara, inoltre, che da detta data non si sono verificati fatti di rilievo e che il capitale sociale risulta interamente versato per euro 236.016,00 (duecentotrentaseimilasedici/00).

Il Presidente mi consegna, quindi, il testo del nuovo statuto sociale, del quale viene data lettura in assemblea.

#### **DELIBERAZIONE**

L'assemblea, preso atto delle proposte del Presidente, all'unanimità

#### **DELIBERA**

- di trasformare la società dall'attuale forma in quella a responsabilità limitata, la quale assumerà la denominazione "ALBALONGA S.R.L.", con socio unico;
- di riconoscere che il capitale sociale è pari ad Euro 236.016,00 (duecentotrentaseimilasedici/00);
- di conferire i più ampi poteri al Liquidatore per l'esecuzione della trasformazione sopra deliberata ivi compreso l'annullamento delle azioni eventualmente emesse;
- di mantenere immutata la durata della Società, nonchè la sede e l'oggetto;
- di continuare ad affidare la liquidazione della società a Capozzi Enrico Maria, come sopra costituito, che accetta la carica conferitagli;
- di approvare lo statuto che reggerà la società nella nuova forma;
- di rinviare successivamente l'eventuale abbattimento del capitale sociale ad euro 10.000,00 (diecimila/00).

Il comparente mi consegna il nuovo testo integrale dello statuto sociale, che allego al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura da me Notaio datane al comparente stesso, ai soli fini di cui all'articolo 2436 del Codice Civile.

#### **CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA**

Null'altro essendovi da deliberare, nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea in sede straordinaria, essendo le ore 11:45 (undici e quarantacinque minuti) e sottoscrive.

Le spese del presente atto e sue dipendenti e conseguenti sono a carico della società.

Di questo atto, riprodotto con mezzi meccanografici da persona di mia fiducia e completato a penna di mio pugno, ho dato lettura al comparente in assemblea, che l'approva.

Consta di due fogli per cinque facciate fin qui.

F.TO: ENRICO MARIA CAPOZZI  
ANDREA FONTECCHIA - NOTAIO



ALLEGATO "A"  
alla Recc. 17943

CITTA' DI ALBANO LAZIALE  
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 25-07-2017

**OGGETTO:** Adeguamento statuto di Albalonga S.p.a. in liquidazione e concordato preventivo ai D.Lgs. 175/2016 e contestuale trasformazione in Albalonga S.r.l.

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di luglio presso la sala consiliare di Palazzo Savelli, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Urtesi.

Alle ore 15,00 il Presidente del Consiglio Vincenzo Rovere assume la presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti.

All'appello risultano: presenti n. 4 (Rovere, Gambucci, Segrella, Sergi) ed assenti n. 21 dei componenti assegnati ed in carica, pertanto, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio dispone un nuovo appello entro un'ora. Il Presidente quindi alle ore 16,00, invita a procedere ad un nuovo appello. All'appello risultano presenti n. 18 ed assenti n. 7 dei componenti assegnati ed in carica, e cioè:

Marini	Nicola	Sindaco	P
Rovere	Vincenzo	Presidente	P
Sepio	Gabriele	Consigliere	A
Borelli	Massimiliano	Consigliere	P
Di Baldo	Anna	Consigliere	A
Garbini	Annarita	Consigliere	P
Santoro	Vincenzo	Consigliere	P
Mengarelli	Chiara	Consigliere	P
Andreassi	Luca	Consigliere	P
Cammarano	Enrica	Consigliere	P
Fazio	Simone Bruno	Consigliere	P
Gambucci	Umberto	Consigliere	P
Grecco	Patrizia	Consigliere	A
Guarino	Vincenzo	Consigliere	P
Santilli	Matteo	Consigliere	P
Tedone	Salvatore	Consigliere	P
Orciuoli	Matteo Mauro	Consigliere	P
Ferrarini	Massimo	Consigliere	P
Guglielmino	Giuseppa	Consigliere	A
Segrella	Edmondo	Consigliere	P
Anderlucci	Marco	Consigliere	A
Giorgi	Romeo	Consigliere	A
Sergi	Gabriella	Consigliere	P
Nobilio	Federica	Consigliere	P
Silvestroni	Marco	Consigliere	A

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Sono nominati scrutatori di seduta i consiglieri: Santoro, Tedone, Orciuoli

In prosecuzione di seduta: presenti n. 21, assenti n. 4 (Guglielmino, Giorgi, Anderlucci, Silvestroni)

Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli Assessori: Maurizio Sementilli, Stefania Cavalieri, Alessio Colini, Aldo Oroccini, Stefano Iadecola, Franca Anna Di Matteo.

Aprè la discussione, come da interventi in atti, il Presidente il quale cede la parola al Sindaco, il quale chiede una sospensione della seduta. Il Presidente pertanto alle ore 16,51 sospende la seduta del Consiglio Comunale. La seduta riprende alle ore 17,40. All'appello risultano: presenti n. 21, assenti n. 4 (Guglielmino, Giorgi, Ferrarini, Silvestroni)

Seguono, agli atti, i seguenti interventi: dell'Assessore Colini, il quale illustra il punto all'ordine del giorno, del Consigliere Sepio, del Presidente, del Consigliere Orciuoli, di nuovo dell'Assessore Colini, del Liquidatore Albalonga dott. Capozzi, dei Consiglieri Orciuoli, Nobilio e Sergi, dell'Assessore Colini, del Sindaco, ancora del Consigliere Orciuoli, il quale anticipa il voto contrario alla proposta di deliberazione all'ordine del giorno, del Sindaco.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio mette in votazione il punto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Promesso che:

- Albalonga Spa è una società a partecipazione pubblica di proprietà del Comune di Albano Laziale al 100%, con capitale sociale di €1 236.016,00, in controllo analogo;
- La società svolge le seguenti attività:
  - ✓ Farmacia Comunale 1 sita in Albano Laziale via De Gasperi
  - ✓ Farmacia Comunale 2 sita in Albano Laziale via Olivella
  - ✓ L'attività di gestione e controllo dei parcheggi comunali "strisce blu"
  - ✓ L'assistenza all'ufficio tributi del Comune di Albano Laziale;
- La società ha depositato, in data 17.12.2012, ricorso per concordato preventivo (di seguito "c.p.") ai sensi e per gli effetti dell'art. 161, comma 6 della L.F.;
- Con decreto del 18.12.2013, il Tribunale di Velletri ha ammesso la Società alla procedura di c.p. in continuità, omologato dalla Sezione fallimentare con decreto del 28.05.2014, preso atto dell'avvenuto raggiungimento delle maggioranze prescritte dall'art. 177 della L.F.;
- Alla data del 31.12.2015 la società aveva un patrimonio netto negativo di €3.581.267 dati tratti dal bilancio di esercizio 2015, ultimo depositato in Camera di Commercio);
- Alla fine dell'esercizio 2016 la società ha ridotto la perdita maturata portando il patrimonio netto complessivo negativo a € 3.528.042 (dati acquisiti dalla bozza di bilancio 2016 depositato per l'approvazione in assemblea);
- Nel rispetto di quanto disposto dal decreto di omologazione l'organo di liquidazione è tenuto a trasmettere, come ha regolarmente fatto, "al commissario giudiziale con cadenza semestrale una relazione dettagliata sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria e sull'andamento economico e finanziario della società...";
- In data 28.03.2017, il liquidatore della società ha presentato la "VI Relazione Semestrale Informativa 01/07/2016 -- 31/12/2016 (Quinto semestre di esecuzione della procedura)" sull'andamento del concordato che attesta che nel semestre si sono infine realizzate tutte le "assumption" alla base del concordato;

Preso atto che la società è ora in grado di realizzare quanto previsto dal piano concordatario pur con il ritardo dovuto alla realizzazione di tutte le "assumption" solo nel quinto semestre di esecuzione dello stesso;

**Considerato:**

- che il Comune ha approvato il Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate, inviato alla Corte dei Conti, sezione di controllo per il Lazio, con nota prot. 14640 del 31.03.2015;
- che il piano prevede la realizzazione di alcune risultati attraverso la realizzazione di un determinato differenziale positivo tra ricavi e costi;
- che la società è in controllo analogo e pertanto soggetta all'indirizzo preventivo del Comune e al controllo successivo sulla gestione;
- che la società è inserita nell'area di consolidamento del Comune di Albano Laziale fin dal bilancio 2015 e quindi rientra nel bilancio consolidato dell'Ente, con riconciliazione annuale delle partite economiche, patrimoniali e finanziarie con il Comune attestata dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune e verificata dai revisori dello stesso;
- che il liquidatore ha suggerito la trasformazione della società da S.p.A. a S.r.l. al fine di realizzare una struttura societaria più snella con minori costi amministrativi con invarianza dei controlli interni ed esterni;

Considerato inoltre che, successivamente alla trasformazione della società da S.p.A. in S.r.l., l'Amministrazione valuterà l'opportunità di ridefinire le convenzioni attualmente provvedendo all'esame dei servizi attualmente gestiti dalla società al fine di:

- aggiornare gli aspetti qualitativi e quantitativi di ciascun servizio reso dalla società tenuto conto delle priorità istituzionali dell'ente;
- valutare l'opportunità e la concreta possibilità di internalizzare alcuni servizi;
- comparare l'offerta assicurata dalla partecipata con le alternative di mercato;
- rivedere e rendere più efficienti i servizi affidati alla società nell'ottica di migliorare la qualità dei servizi resi ed ottimizzare i costi di gestione;
- verificare la possibilità di intervento del Comune nel concordato al fine di migliorarne l'impatto economico e finanziario sul sistema complessivo del "gruppo Albano Laziale";

Visto che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 "Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017".

Considerato inoltre che il nuovo Testo Unico Società a Partecipazione Pubblica detta agli artt. 3,4,5,11,16 e 26 una serie di disposizioni rivolte in particolare alle società in controllo pubblico alle quali le medesime devono obbligatoriamente conformarsi;

Considerato che l'art. 7, co. 1 lett. c) e co. 7 del D.Lgs. 175/2016 riserva al Consiglio Comunale la competenza nella materia, così come, peraltro previsto dall'art. 42 lett. a) ed e) del Testo Unico Enti Locali di cui al D.L.g.s n. 267/2000;

Rilevato che ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile, le modifiche statutarie dovranno essere approvate in assemblea straordinaria davanti al notaio;

**Dato atto pertanto che è volontà dell'amministrazione:**

- procedere alla trasformazione della società Albalonga da S.p.A. a S.r.l. al fine di realizzare una struttura societaria più snella con minori costi amministrativi con invarianza dei controlli interni ed esterni;
- definire in euro 10.000,00 il valore nominale del capitale sociale di Albalonga S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, che rimane di intera proprietà del Comune di Albano Laziale;

- procedere all'esame dei servizi attualmente gestiti dalla società e alla eventuale revisione del vigente contratto di servizio successivamente alla trasformazione della società;

Visto lo schema di statuto allegato alla presente deliberazione, che si compone di n. 28 articoli, così come adeguato al T.U.S.P. – D.Lgs. 175/2016 e ritenuto meritevole di approvazione;

Ritenuto altresì opportuno autorizzare il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, in sede di assemblea straordinaria davanti al notaio, ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie ed opportune in sede di approvazione assembleare;

Dato infine atto che:

- il presente provvedimento costituisce aggiornamento del Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Albano Laziale e verrà integrato nell'apposito documento al momento della sua effettiva estensione e approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 che definisce le funzioni del Consiglio;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei rapporti con le società partecipate;

Con votazione resa per alzata di mano e che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 21

votanti: n. 21

astenuti: n. 5 (Sergi, Orciuoli, Nobilio, Anderlucci, Segrella)

favorevoli: n. 16

contrari: nessuno

## DELIBERA

- 1) di approvare, l'allegato schema di statuto della società Albalonga S.p.A. rivisto ed adeguato nel rispetto del T.U.S.P., con contestuale trasformazione della società Albalonga S.p.A. in società a responsabilità limitata denominata "Albalonga S.r.l." quale forma societaria più snella con minori costi amministrativi con invarianza dei controlli interni ed esterni, che si compone di n. 28 articoli;
- 2) di definire in euro 10.000,00 il valore nominale del capitale sociale di Albalonga S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo;
- 3) di rinviare successivamente alla trasformazione della società, l'esame dei servizi attualmente gestiti dalla società e la eventuale revisione del vigente contratto di servizio;
- 4) di dare mandato al Sindaco del Comune di Albano Laziale e al liquidatore della società Albalonga S.r.l., quale rappresentanti rispettivamente del Comune e della Società, di procedere con tutti gli adempimenti necessari per procedere con la trasformazione della società in S.r.l.;
- 5) di autorizzare il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, in sede di assemblea straordinaria davanti al notaio, ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie ed opportune in sede di approvazione assembleare.

- 6) di dare al presente provvedimento immediata esecutività al fine di procedere alla trasformazione della Società entro l'approvazione del bilancio di esercizio 2016, procedendo contestualmente alla nomina dei nuovi organi di controllo;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento costituisce aggiornamento del Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Albano Laziale e verrà integrato nell'apposito documento al momento della sua effettiva estensione e approvazione con deliberazione di questo Consiglio Comunale.



**STATUTO MODIFICATO IN ATTUAZIONE DEL T.U. SOCIETA' PARTECIPATE  
D.LGS. 175/2016 e TRASFORMAZIONE IN SRL**

**Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

È costituita una Società a responsabilità limitata denominata "Albalonga SRL", società a socio unico.

L'ente locale socio esercita il controllo sulla società tramite la partecipazione ai relativi organi e in particolare tramite le competenze attribuite all'assemblea in conformità alle regole del modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario e nazionale.

**Art. 2 - SEDE**

La società ha sede legale nel Comune di Albano Laziale (RM).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato

**Art. 3 - DURATA**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2052 e potrà essere prorogata, come pure anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

**Art. 4 - OGGETTO**

La Società è attiva nell'alveo dei servizi di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1, lett. h), del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, D.Lgs. 175/2016, per lo svolgimento delle attività previste nel medesimo decreto all'art. 4, comma 2, lett. a), d) ed e).

La società svolge nell'interesse del comune di Albano Laziale che la partecipa, secondo la gestione coordinata ed unitaria in house providing, le seguenti attività:

- la gestione di farmacie, la distribuzione alle farmacie pubbliche e private ed alle strutture sanitarie di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché aggiornamento professionale, nel quadro del SSN e della legislazione vigente;

- il servizio di affissione, pubblicità TOSAP e attività di supporto nella gestione, accertamento e riscossione dei tributi-tasse-tariffe comunali e relative sanzioni amministrative comprese le infrazioni al codice della strada ed in materia ambientale;

- servizi amministrativi, analisi e caricamento dati, progettazione e sviluppo delle banche dati, gestione integrata delle infrastrutture tecnologiche di supporto al loro funzionamento;

- servizi di notifica e postalizzazione atti;

- portineria/uscierato, assistenza urp, servizi di controllo e di regolazione accessi in mercati, fiere ecc.;

- la gestione di aree di sosta a pagamento per autoveicoli, la realizzazione manutenzione e attività connesse, nonché rimozione autoveicoli;

-servizi di supporto e vigilanza ambientale.

-servizi cimiteriali;

- la gestione di fiere, esposizioni e mercati.

I predetti servizi sono definiti unilateralmente dal Comune di Albano Laziale sulla base di Disciplinari (di esecuzione del servizio) che la Società svolge in regime di affidamento diretto.

La società può essere incaricata dal socio dello svolgimento anche di un solo servizio.

La società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza utili al perseguimento dell'oggetto sociale dell'osservanza delle normative vigenti in materia, nel rispetto del D.Lgs. 175/2016.

La Società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese: l'acquisto e l'alienazione di beni del patrimonio di enti pubblici; l'acquisizione di finanziamenti provinciali,

regionali e comunitari, anche concorrendo alla loro attribuzione; è comunque esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.

La società deve assicurare che oltre l'ottanta per cento (80%) del proprio fatturato sia prodotto nello svolgimento di attività affidate dal Comune di Albano Laziale e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società nell'acquisto di lavori, beni e servizi è soggetta al rispetto del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti)

La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del D.Lgs. 33/2013.

La società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

#### ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro Euro 236.016,00 (duecentotrentaseimilasedici/00)

Le quote della Società sono per il 100% (cento per cento) di proprietà del Comune di Albano Laziale.

I soci possono effettuare finanziamenti alla società, fruttiferi od infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari emanate in materia.

#### Art. 6 – QUOTE

Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazioni dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste dal presente statuto.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

#### ART. 7 – CONTRIBUTI ED ALTRE EROGAZIONI ALLA SOCIETÀ.

Per far fronte alla realizzazione o allo sviluppo delle attività previste nell'oggetto sociale, la Società può ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi.

Su richiesta dell'organo amministrativo e nei limiti previsti dalla vigente legislazione, i soci possono effettuare, in proporzione alle quote possedute, versamenti in conto capitale od a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi che, in ogni caso, non rappresentano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa bancaria e creditizia vigente.

#### Art. 8 - ORGANI DELLA SOCIETÀ'

1. Sono organi della Società:

a. L'Assemblea dei Soci;

b. L'Organo di Amministrazione: l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;

c. L'Organo di Controllo: il Collegio Sindacale o il Revisore Unico.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società,

È fatto divieto di corrispondere, ai componenti degli organi sociali di cui sopra, gettoni di presenza

o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

#### Art. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei Soci ed esercita congiuntamente il controllo sull'andamento, l'organizzazione e il funzionamento della società. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge.

3. L'Assemblea è di regola convocata presso la sede legale dell'Organo di Amministrazione. Essa deve comunque essere convocata nell'ambito territoriale degli Enti Locali soci.

4. L'Assemblea dei Soci si riunisce altresì, per il tramite di audio-video conferenza o di audio conferenza; in tal caso è necessario che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti Presidente e Segretario.

#### Art. 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione con l'indicazione dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, compresa la posta elettronica certificata (PEC), almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

2. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima, secondo i termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.

3. In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e dei Sindaci effettivi in carica. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e impedire ogni decisione sugli stessi.

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione con l'indicazione dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, compresa la posta elettronica certificata (PEC), almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

2.. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima, secondo i termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.

3. In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e dei Sindaci effettivi in carica. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e impedire ogni decisione sugli stessi.

#### Art. 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.

2. E' inoltre convocata ogni volta che l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario e quando è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale

sociale o, in difetto, dal Collegio Sindacale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se gli Amministratori, o in loro vece i Sindaci, non provvedono, la convocazione dell'Assemblea è ordinata con decreto del Presidente del Tribunale, su istanza dei Soci stessi, il quale designa la persona che deve presiederla.

### 3. L'Assemblea ordinaria:

- nomina gli amministratori, determinandone il numero nei limiti minimo e massimo stabilito, il Presidente del C.d.A. e, se lo ritiene, il Vice Presidente quale mero sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento senza compensi aggiuntivi;
- delibera in ordine al compenso degli amministratori;
- nomina i componenti effettivi e supplenti e il Presidente del Collegio Sindacale, secondo le disposizioni di cui all'art. 27;
- fissa il compenso dei componenti del Collegio Sindacale;
- revoca gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale;
- conferisce e revoca l'incarico al revisore legale fissandone il compenso;
- delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli Amministratori, i Sindaci, i liquidatori ed il revisore e in ordine alla rinuncia e transazioni su dette azioni;
- approva il bilancio previa verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, e delibera sulla destinazione degli utili;
- delibera ex art. 2446 comma 1 Cod. Civ. sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso il capitale diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
- delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge o dal presente statuto.
- esprime preventiva autorizzazione, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo, sui seguenti atti degli amministratori:
  - a. piano previsionale e programmatico, contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'esercizio;
  - b. costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello istituzionale della società, acquisto di partecipazioni, anche minoritarie, in dette società e dismissione di tali partecipazioni;
  - c. assunzione di nuove attività o dismissione di attività già esercitate;
  - d. acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e rami di azienda;
  - e. mutui finalizzati ad investimenti e dismissioni patrimoniali;
  - f. tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità;
  - g. piani di assunzione del personale;
  - h. appalti di lavori, servizi, forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario. E' vietato il frazionamento artificioso
  - i. i regolamenti interni, il codice etico e di comportamento, lo schema di contratti di servizio, la carta dei servizi e il piano degli indicatori qualitativi e quantitativi dei servizi da erogare all'utenza;
  - l. l'organigramma della macrostruttura aziendale e le eventuali modifiche;

4. L'Assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni per gli atti degli amministratori di cui al precedente comma, è convocata senza ritardo dagli organi amministrativi. In tale caso, con l'avviso di convocazione, sono trasmessi ai soci gli schemi di atti sottoposti ad autorizzazione e gli eventuali documenti allegati. Il piano previsionale e programmatico deve, in ogni caso, essere trasmesso agli Enti Locali Soci entro il 15 Novembre di ciascun anno. L'esecuzione degli atti senza che sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione ovvero l'esecuzione dell'atto in difformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

5. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o nei casi previsti dalla legge, entro centottanta giorni. E' inoltre convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essi

riservati.

6. Quando particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, anziché entro centoventi giorni, entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio sociale

#### Art. 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qual volta l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno.

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, escluse quelle di cui agli art. 2505 e 2505-bis Cod. Civ., scissione e trasformazione;
- sulla nomina e revoca dei liquidatori;
- sulla determinazione dei poteri dei liquidatori;
- sull'emissione di obbligazioni;
- sulla proroga o lo scioglimento della Società;
- su ogni altra materia prevista dalla legge.

#### Art. 13 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea stessa nominare il Presidente.

2. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dai Soci intervenuti all'Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge, il segretario designato può essere scelto anche tra persone che non rivestano la qualità di socio.

3. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario.

4. Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono palesi.

5. L'Assemblea, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente o di qualsiasi altro intervento, può procedere alla nomina di due scrutatori.

6. L'Assemblea adotta un regolamento contenente ulteriori disposizioni in merito al suo funzionamento.

#### Art. 14 - TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI AL COMUNE

Copia delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono inviate al Comune di Albano Laziale e altri enti locali partecipanti alla società a cura dell'Organo di Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dalla deliberazione.

#### Art. 15 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Società è amministrata da un Organo di amministrazione che può essere Amministratore unico o Consiglio di amministrazione.

2. L'Assemblea dei soci, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

3 L'Amministratore unico od il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della Società.

4. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione.

5. L'Organo di amministrazione deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente.

6. Gli Amministratori devono essere scelti nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che almeno un terzo dei membri, arrotondato per eccesso, del consiglio di

amministrazione sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato. Sono rieleggibili, durano in carica per un periodo non inferiore a un esercizio sociale e non superiore a tre esercizi, secondo la determinazione dell'assemblea che li nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

7. Qualora l'organo di amministrazione non sia ricostituito nel termine di cui sopra, il medesimo organo è prorogato per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo di prorogatio l'organo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

8. Non possono essere nominati Amministratori coloro che:

- si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile e all'art. 1, comma 734 della l. 27 dicembre 2006, n. 296.;

- si trovino in situazione di conflitto di interessi con società.

- si trovino in una delle situazioni disciplinate dal D.Lgs. 39/2013.

- sono dipendenti dell'amministrazione pubblica controllante.

9. Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, gli Amministratori dovranno dichiarare che non sussistano motivi di ineleggibilità e/o inconfiribilità nell'assunzione dell'incarico stesso.

10. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del C.d.A. la sopravvivenza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica.

Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Vice Presidente, se nominato, e al Presidente del Collegio Sindacale.

11. Gli Amministratori sono revocabili in qualunque tempo dell'Assemblea che li ha nominati ai sensi dell'art. 2383 Cod. Civ.

12. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, verranno sostituiti con le modalità di legge.

13. Se, per dimissioni o per altre cause, viene meno la maggioranza degli Amministratori verrà meno l'intero Consiglio di Amministrazione, e dovrà essere convocata dal Collegio Sindacale senza indugio l'Assemblea perché provveda alla nomina dei nuovi amministratori

#### Art. 16 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, se istituito, si riunisce nella sede legale della Società o altrove, purché nell'ambito del territorio degli enti locali soci, su convocazione del Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente.

2. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisa l'opportunità, oppure quando ne sia fatta richiesta dall'eventuale Amministratore delegato o dalla maggioranza degli amministratori o dal Collegio Sindacale.

3. La convocazione deve essere effettuata mediante pec, lettera raccomandata a.r., telegramma o telefax, contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun Consigliere ed ad ciascun Sindaco almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata, telegraficamente o via telefax o pec, almeno 24 ore prima.

4. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

5. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.

6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se previsto:

7. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni; le deliberazioni debbono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano; i Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare,

dichiarano di astenersi dal voto, non vengono computati nel numero dei presenti ai fini della votazione, essi sono invece computati tra i presenti nella determinazione del numero legale per la validità della seduta; i Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione.

8. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica.

9. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto di colui che presiede l'adunanza.

10. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso anche al di fuori dei suoi membri;

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (teleconferenza, videoconferenza ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

11. I verbali del Consiglio di Amministrazione sono trasmessi all'Ente locale socio entro 10 (dieci) giorni dalla seduta.

#### Art. 17 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo amministrativo esegue le deliberazioni dell'assemblea ed esercita, ferme restando le competenze dell'assemblea stessa, le funzioni necessarie per l'organizzazione della società, nonché per assicurare il suo ordinario funzionamento ed andamento, al fine della realizzazione dello scopo sociale.

2. Il Consiglio di amministrazione, se istituito, può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

3. L'Organo amministrativo può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, procuratori speciali mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compensi.

Art. 18 - CONTROLLO ANALOGO Il Comune di Albano Laziale esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura, nelle seguenti forme e modalità:

a) mediante la nomina dell'Organo di amministrazione da parte dell'Assemblea dei soci;

b) mediante le decisioni riservate all'Assemblea dei soci ai sensi del precedente art. 11

c) tramite l'esame ed approvazione delle relazioni di cui all'art. 19;

d) mediante l'apposita Commissione per l'esercizio del controllo analogo;

e) mediante la definizione unilaterale dei Disciplinari di esecuzione dei servizi affidati di cui all'art. 4, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati dagli enti affidanti.

In particolare detti Disciplinari dovranno contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni del presente Statuto, assicurino in concreto agli Enti soci un controllo ed una interazione sulla Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della medesima Società.

Gli organi amministrativi e le strutture dell'Ente socio preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte dell'ufficio controllo interno della Società su specifici aspetti ed attività.

#### ART. 19 – RELAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo amministrativo entro il 15 Novembre di ciascun anno predispose ed invia ai soci la relazione previsionale sull'attività della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessi, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai Disciplinari di esecuzione dei servizi di cui all'art. 4..

Fanno parte dei suddetti piani, in particolare:

- il programma degli investimenti, con l'indicazione della spesa prevista in ciascun anno e della relativa copertura; le previsioni del risultato economico di esercizio;
- il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

2. L'Organo amministrativo approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione di cui al precedente comma 6, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che il Presidente trasmette a tutti i soci.

La relazione semestrale contiene, inoltre: il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause; il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Inoltre, l'Organo amministrativo entro il 15 Novembre trasmette a tutti i soci il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita.

#### ART.20 - RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO - CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

La Società indica nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

- a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;
- b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa sociale;
- c) codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione Europea.

La Relazione annuale sul governo societario dà conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle precedenti lettere.

La Relazione è presentata dall'Organo amministrativo all'Assemblea dei soci, per la sua approvazione.

La società è sottoposta alle regole del controllo strategico e di gestione stabilite con regolamento comunale. La società garantisce all'Ente locale socio tutte le informazioni utili all'esercizio di siffatto controllo, attraverso la presentazione degli atti entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta

#### Art. 21 – AMMINISTRATORE UNICO O PRESIDENTE

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione nominati dall'assemblea dei soci.

2. L'Amministratore Unico o il Presidente esercitano le attribuzioni previste dalla legge dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione.



3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci all'interno del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

#### Art. 22 - COMPENSI

1. All'Amministratore Unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano i compensi deliberati dall'Assemblea nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia e per tutta la durata dell'incarico, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.

2. La deliberazione di cui al precedente comma, una volta presa, sarà valida fino a diversa determinazione dell'assemblea.

3. Nella determinazione dei compensi si applica quanto disciplinato dall'art. 11, comma 6, del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica D.Lgs. 175/2016 se compatibile con le risorse finanziarie e previa delibera dell'assemblea dei soci.

#### Art. 23 - DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, può nominare un Direttore Generale. Il Direttore Generale è scelto, nel rispetto delle norme del reclutamento del personale, fra soggetti in possesso di elevate attitudini ed esperienze professionali e manageriali.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'atto di nomina, determina la durata dell'incarico ed il compenso spettante.

Il Direttore Generale esercita i poteri di ordinaria amministrazione che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge e dal presente statuto al Consiglio medesimo.

E' fatto divieto corrispondere al Direttore Generale e ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

#### ART. 24 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO - SINDACO UNICO O COLLEGIO SINDACALE

L'Organo di controllo è costituito da un Sindaco unico o da un Collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, così nominato dall'Assemblea.

Il Sindaco unico ed i componenti del Collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti.

Nella nomina dei componenti il Collegio sindacale deve essere garantito che, ai sensi del D.P.R. n. 251/2012, il genere meno rappresentato ottenga un componente di detto organo; nel caso di cessazione in corso di mandato la sostituzione dei componenti deve avvenire in modo da garantire il rispetto di tale quota.

Il Sindaco unico – Collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti.

Il Sindaco unico ovvero i componenti del Collegio sindacale durano in carica per non più di tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica.

La cessazione del Sindaco o del Collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento della nomina del nuovo.

Ciascun sindaco può essere rinominato non più di una volta.

L'emolumento annuale del Sindaco unico o dei sindaci è stabilito in base alla misura prevista dalle tariffe professionali vigenti.

#### Art. 25 - BILANCI ED UTILI

L'esercizio sociale ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;

L'Organo di Amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

**Art. 26 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE** Nel caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina ed eventualmente, alla sostituzione di uno o più liquidatori, indicandone i poteri ed i compensi.

**Art. 27 - CONTROVERSIE - CLAUSOLA ARBITRALE**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i suoi soci saranno deferite ad un collegio di tre arbitri, eletti nelle forme sancite dal Codice di procedura civile.

2. Il Collegio risiede ad Albano Laziale ed ha i più ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura. La determinazione del Collegio viene assunta a maggioranza. La determinazione del Collegio è obbligatoria per le parti, ancorché uno degli arbitri rifiuta di firmarla. Il Collegio determina altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi.

3. Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è stabilito nel Tribunale di Velletri.

**Art. 28 - DISPOSIZIONE FINALE**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio  
f.to Rovere Vincenzo

Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Daniela Urtesi

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa deliberazione viene oggi 27.07.2017 iniziata la pubblicazione all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n.69)

Istruttore direttivo  
f.to Marina Moroni

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line dal            al            :

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

si dà atto che contro la medesima nei termini di legge non è stato presentato alcun reclamo.

Addi

Responsabile Segreteria Generale OO.II.  
f.to Dott.ssa Silvia De Angelis

Allegato "B" al Rep. 22218/17493

## STATUTO

### **Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

È costituita una Società a responsabilità limitata denominata "ALBALONGA S.R.L.", con socio unico.

L'Ente Locale socio esercita il controllo sulla società tramite la partecipazione ai relativi organi e, in particolare, tramite le competenze attribuite all'assemblea in conformità alle regole del modello in house providing, di cui all'ordinamento comunitario e nazionale.

### **Art. 2 - SEDE**

La società ha sede legale nel Comune di Albano Laziale (RM).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

### **Art. 3 - DURATA**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2052 e potrà essere prorogata, come pure anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

### **Art. 4 - OGGETTO**

La Società è attiva nell'alveo dei servizi di interesse generale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. h), del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, D. Lgs. 175/2016, per lo svolgimento delle attività previste nel medesimo decreto all'art. 4, comma 2, lett. a), d) ed e).

La società svolge nell'interesse del Comune di Albano Laziale, che la partecipa, secondo la gestione coordinata ed unitaria in house providing, le seguenti attività:

- la gestione di farmacie, la distribuzione alle farmacie pubbliche e private ed alle strutture sanitarie di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché aggiornamento professionale, nel quadro del SSN e della legislazione vigente;
- il servizio di affissione, pubblicità TOSAP e attività di supporto nella gestione, accertamento e riscossione dei tributi-tasse-tariffe comunali e relative sanzioni amministrative, comprese le infrazioni al Codice della Strada ed in materia ambientale;
- servizi amministrativi, analisi e caricamento dati, progettazione e sviluppo delle banche dati, gestione integrata delle infrastrutture tecnologiche di supporto al loro funzionamento;
- servizi di notifica e postalizzazione atti;
- portineria/uscierato, assistenza URP, servizi di controllo e di regolazione accessi in mercati, fiere, ecc.;
- la gestione di aree di sosta a pagamento per autoveicoli, la realizzazione, manutenzione e attività connesse, nonché rimozione autoveicoli;
- servizi di supporto e vigilanza ambientale.
- servizi cimiteriali;
- la gestione di fiere, esposizioni e mercati.

I predetti servizi sono definiti unilateralmente dal Comune di Albano Laziale sulla base di Disciplinari (di esecuzione del servizio), che la Società svolge in regime di affidamento diretto.

La società può essere incaricata dal socio dello svolgimento anche di un so-

lo servizio.

La società può, inoltre, svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate, quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza, utili al perseguimento dell'oggetto sociale nell'osservanza delle normative vigenti in materia, nel rispetto del D.Lgs. 175/2016.

La Società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese: l'acquisto e l'alienazione di beni del patrimonio di enti pubblici; l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali e comunitari, anche concorrendo alla loro attribuzione; è, comunque, esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.

La società deve assicurare che oltre l'ottanta per cento (80%) del proprio fatturato sia prodotto nello svolgimento di attività affidate dal Comune di Albano Laziale e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società, nell'acquisto di lavori, beni e servizi, è soggetta al rispetto del D. Lgs. 50/2016 (codice dei contratti).

La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del D. Lgs. 33/2013.

La società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

#### **ART. 5 - CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è di Euro Euro 236.016,00 (duecentotrentaseimilasedici/00).

Le quote della Società sono per il 100% (cinquanta per cento) di proprietà del Comune di Albano Laziale.

I soci possono effettuare finanziamenti alla società, fruttiferi od infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari emanate in materia.

#### **Art. 6 - QUOTE**

Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazioni dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste dal presente statuto.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

#### **ART. 7 - CONTRIBUTI ED ALTRE EROGAZIONI ALLA SOCIETÀ.**

Per far fronte alla realizzazione o allo sviluppo delle attività previste nell'oggetto sociale, la Società può ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi.

Su richiesta dell'organo amministrativo e nei limiti previsti dalla vigente legislazione, i soci possono effettuare, in proporzione alle quote possedute,

versamenti in conto capitale od a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, che, in ogni caso, non rappresentano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa bancaria e creditizia vigente.

#### **Art. 8 - ORGANI DELLA SOCIETA'**

1. Sono organi della Società:

- a. L'Assemblea dei Soci;
- b. L'Organo di Amministrazione: l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c. L'Organo di Controllo: il Collegio Sindacale o il Revisore Unico.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

È fatto divieto di corrispondere, ai componenti degli organi sociali di cui sopra, gettoni di presenza o premi di risultato, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

#### **Art. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i titolari di quote, rappresenta l'universalità dei Soci ed esercita congiuntamente il controllo sull'andamento, l'organizzazione e il funzionamento della società. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge.

3. L'Assemblea è di regola convocata presso la sede legale dell'Organo di Amministrazione. Essa deve, comunque, essere comunque convocata nell'ambito territoriale degli Enti Locali soci.

4. L'Assemblea dei Soci si riunisce, altresì, per il tramite di audio-video conferenza o di audio conferenza; in tal caso è necessario che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti Presidente e Segretario.

#### **Art. 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, compresa la posta elettronica certificata (PEC), almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

2. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima, secondo i termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.

3. In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e dei Sindaci effettivi in carica. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali non si ritenga sufficientemente informato e impedire ogni decisione sugli stessi.

#### **Art. 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA**

1. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio oppure entro centottanta giorni, qualora particolari esigenze lo richiedano.

2. E', inoltre, convocata ogni volta che l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario e quando è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale o, in difetto, dal Collegio Sindacale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se gli Amministratori, o in loro vece i Sindaci, non provvedono, la convocazione dell'Assemblea è ordinata con decreto del Presidente del Tribunale, su istanza dei Soci stessi, il quale designa la persona che deve presiederla.

3. L'Assemblea ordinaria:

- nomina gli amministratori, determinandone il numero nei limiti minimo e massimo stabilito, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se lo ritiene, il Vice Presidente quale mero sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento senza compensi aggiuntivi;
- delibera in ordine al compenso degli amministratori;
- nomina i componenti effettivi e supplenti e il Presidente del Collegio Sindacale, secondo le disposizioni di cui all'art. 27;
- fissa il compenso dei componenti del Collegio Sindacale;
- revoca gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale;
- conferisce e revoca l'incarico al revisore legale fissandone il compenso;
- delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli Amministratori, i Sindaci, i liquidatori ed il revisore e in ordine alla rinuncia e transazioni su dette azioni;
- approva il bilancio, previa verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, e delibera sulla destinazione degli utili;
- delibera ex art. 2446, comma 1, Cod. Civ. sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso il capitale diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
- delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge o dal presente statuto;
- esprime preventiva autorizzazione, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo, sui seguenti atti degli amministratori:
  - a. piano previsionale e programmatico, contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'esercizio;
  - b. costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello istituzionale della società, acquisto di partecipazioni, anche minoritarie, in dette società e dismissione di tali partecipazioni;
  - c. assunzione di nuove attività o dismissione di attività già esercitate;
  - d. acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e rami di azienda;
  - e. mutui finalizzati ad investimenti e dismissioni patrimoniali;
  - f. tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità;
  - g. piani di assunzione del personale;
  - h. appalti di lavori, servizi, forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario. E' vietato il frazionamento artificioso
  - i. i regolamenti interni, il codice etico e di comportamento, lo schema di

contratti di servizio, la carta dei servizi e il piano degli indicatori qualitativi e quantitativi dei servizi da erogare all'utenza;

1. l'organigramma della macrostruttura aziendale e le eventuali modifiche.

4. L'Assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni per gli atti degli amministratori, di cui al precedente comma, è convocata senza ritardo dagli organi amministrativi. In tale caso, con l'avviso di convocazione, sono trasmessi ai soci gli schemi di atti sottoposti ad autorizzazione e gli eventuali documenti allegati. Il piano previsionale e programmatico deve, in ogni caso, essere trasmesso agli Enti Locali Soci entro il 15 Novembre di ciascun anno. L'esecuzione degli atti senza che sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione ovvero l'esecuzione dell'atto in difformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

#### **Art. 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

1. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qual volta l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno.

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, escluse quelle di cui agli artt. 2505 e 2505-bis Cod. Civ., scissione e trasformazione;

- sulla nomina e revoca dei liquidatori;

- sulla determinazione dei poteri dei liquidatori;

- sull'emissione di obbligazioni;

- sulla proroga o lo scioglimento della Società;

- su ogni altra materia prevista dalla legge.

#### **Art.13 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea stessa nominare il Presidente.

2. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dai Soci intervenuti all'Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un Notaio ai sensi di legge; il segretario designato può essere scelto anche tra persone che non rivestano la qualità di socio.

3. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario.

4. Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono palesi.

5. L'Assemblea, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente o di qualsiasi altro intervento, può procedere alla nomina di due scrutatori.

6. L'Assemblea adotta un regolamento contenente ulteriori disposizioni in merito al suo funzionamento.

#### **Art. 14 - TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI AL COMUNE**

Copia delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono inviate al Comune di Albano Laziale e altri enti locali partecipanti alla società a cura dell'Organo di Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dalla deliberazione.



## **Art. 15 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

1. La Società è amministrata da un Organo di amministrazione che può essere Amministratore unico o Consiglio di amministrazione.
2. L'Assemblea dei soci, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.
- 3 L'Amministratore unico od il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della Società.
4. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione.
5. L'Organo di amministrazione deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente.
6. Gli Amministratori devono essere scelti nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che almeno un terzo dei membri, arrotondato per eccesso, del consiglio di amministrazione sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato. Sono rieleggibili, durano in carica per un periodo non inferiore a un esercizio sociale e non superiore a tre esercizi, secondo la determinazione dell'assemblea, che li nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
7. Qualora l'organo di amministrazione non sia ricostituito nel termine di cui sopra, il medesimo organo è prorogato per non più di 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo di prorogatio l'organo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
8. Non possono essere nominati Amministratori coloro che:
  - si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile e all'art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
  - si trovino in situazione di conflitto di interessi con società;
  - si trovino in una delle situazioni disciplinate dal D.Lgs. 39/2013;
  - sono dipendenti dell'amministrazione pubblica controllante.
9. Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, gli Amministratori dovranno dichiarare che non sussistano motivi di ineleggibilità e/o inconferibilità nell'assunzione dell'incarico stesso.
10. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sopravvivenza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica.  
Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Vice Presidente, se nominato, e al Presidente del Collegio Sindacale.
11. Gli Amministratori sono revocabili in qualunque tempo dell'Assemblea, che li ha nominati ai sensi dell'art. 2383 Cod. Civ.
12. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, verranno sostituiti con le modalità di legge.
13. Se, per dimissioni o per altre cause, viene meno la maggioranza degli Amministratori verrà meno l'intero Consiglio di Amministrazione, e dovrà essere convocata dal Collegio Sindacale senza indugio l'Assemblea perché provveda alla nomina dei nuovi amministratori

## **Art. 16 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA-**

## **ZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione, se istituito, si riunisce nella sede legale della Società o altrove, purché nell'ambito del territorio degli enti locali soci, su convocazione del Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente.

2. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisa l'opportunità, oppure quando ne sia fatta richiesta dall'eventuale Amministratore delegato o dalla maggioranza degli amministratori o dal Collegio Sindacale.

3. La convocazione deve essere effettuata mediante pec, lettera raccomandata a.r., telegramma o telefax, contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun Consigliere ed ad ciascun Sindaco almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata, telegraficamente o via telefax o pec, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

4. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide, se presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

5. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.

6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se previsto.

7. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni; le deliberazioni debbono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano; i Consiglieri, che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal voto, non vengono computati nel numero dei presenti ai fini della votazione, essi sono invece computati tra i presenti nella determinazione del numero legale per la validità della seduta; i Consiglieri, che escono dall'aula prima della votazione, non si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione.

8. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide, se è presente la maggioranza dei componenti in carica.

9. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto di colui che presiede l'adunanza.

10. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso anche al di fuori dei suoi membri;

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (teleconferenza, videoconferenza ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

11. I verbali del Consiglio di Amministrazione sono trasmessi all'Ente locale socio entro 10 (dieci) giorni dalla seduta.

### **Art. 17 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. L'Organo amministrativo esegue le deliberazioni dell'assemblea ed eser-

cita, ferme restando le competenze dell'assemblea stessa, le funzioni necessarie per l'organizzazione della società, nonché per assicurare il suo ordinario funzionamento ed andamento, al fine della realizzazione dello scopo sociale.

2. Il Consiglio di amministrazione, se istituito, può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

3. L'Organo amministrativo può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, procuratori speciali mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compensi.

#### **Art. 18 - CONTROLLO ANALOGO**

Il Comune di Albano Laziale esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura, nelle seguenti forme e modalità:

- a) mediante la nomina dell'Organo di amministrazione da parte dell'Assemblea dei soci;
- b) mediante le decisioni riservate all'Assemblea dei soci ai sensi del precedente art. 11;
- c) tramite l'esame ed approvazione delle relazioni di cui all'art. 19;
- d) mediante l'apposita Commissione per l'esercizio del controllo analogo;
- e) mediante la definizione unilaterale dei Disciplinari di esecuzione dei servizi affidati, di cui all'art. 4, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati dagli enti affidanti.

In particolare detti Disciplinari dovranno contenere regole e strumenti, che, unitamente alle disposizioni del presente Statuto, assicurino in concreto agli Enti soci un controllo ed una interazione sulla Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci, quindi, di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della medesima Società.

Gli organi amministrativi e le strutture dell'Ente socio preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte dell'ufficio controllo interno della Società su specifici aspetti ed attività.

#### **ART. 19 - RELAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. L'Organo amministrativo entro il 15 novembre di ciascun anno predisporre ed invia ai soci la relazione previsionale sull'attività della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessi, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai Disciplinari di esecuzione dei servizi di cui all'art. 4.

Fanno parte dei suddetti piani, in particolare:

- il programma degli investimenti, con l'indicazione della spesa prevista in ciascun anno e della relativa copertura; le previsioni del risultato economico di esercizio;
- il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

2. L'Organo amministrativo approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione di cui al precedente

comma 6, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che il Presidente trasmette a tutti i soci.

La relazione semestrale contiene, inoltre: il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause; il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Inoltre, l'Organo amministrativo entro il 15 Novembre trasmette a tutti i soci il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita.

#### **ART. 20 - RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO - CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE**

La Società indica nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

- a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;
- b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa sociale;
- c) codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione Europea.

La Relazione annuale sul governo societario da conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle precedenti lettere.

La Relazione è presentata dall'Organo amministrativo all'Assemblea dei soci, per la sua approvazione.

La società è sottoposta alle regole del controllo strategico e di gestione stabilite con regolamento comunale. La società garantisce all'Ente locale socio tutte le informazioni utili all'esercizio di siffatto controllo, attraverso la presentazione degli atti entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta

#### **Art. 21 - AMMINISTRATORE UNICO O PRESIDENTE**

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione nominati dall'assemblea dei soci.

2. L'Amministratore Unico o il Presidente esercitano le attribuzioni previste dalla legge dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci all'interno del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

#### **Art. 22 - COMPENSI**

1. All'Amministratore Unico o ai componenti del Consiglio di Amministra-

zione spettano i compensi deliberati dall'Assemblea nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia e per tutta la durata dell'incarico, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.

2. La deliberazione di cui al precedente comma, una volta presa, sarà valida fino a diversa determinazione dell'assemblea.

3. Nella determinazione dei compensi si applica quanto disciplinato dall'art. 11, comma 6, del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica D. Lgs. 175/2016, se compatibile con le risorse finanziarie e previa delibera dell'assemblea dei soci.

#### **Art. 23 - DIRETTORE GENERALE**

Il Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, può nominare un Direttore Generale. Il Direttore Generale è scelto, nel rispetto delle norme del reclutamento del personale, fra soggetti in possesso di elevate attitudini ed esperienze professionali e manageriali.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'atto di nomina, determina la durata dell'incarico ed il compenso spettante.

Il Direttore Generale esercita i poteri di ordinaria amministrazione che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge e dal presente statuto al Consiglio medesimo.

E' fatto divieto corrispondere al Direttore Generale e ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

#### **ART. 24 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO - SINDACO UNICO O COLLEGIO SINDACALE**

L'Organo di controllo è costituito da un Sindaco unico o da un Collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, così nominato dall'Assemblea.

Il Sindaco unico ed i componenti del Collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti.

Nella nomina dei componenti il Collegio sindacale deve essere garantito che, ai sensi del D.P.R. n. 251/2012, il genere meno rappresentato ottenga un componente di detto organo; nel caso di cessazione in corso di mandato la sostituzione dei componenti deve avvenire in modo da garantire il rispetto di tale quota.

Il Sindaco unico - Collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti.

Il Sindaco unico ovvero i componenti del Collegio sindacale durano in carica per non più di tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica.

La cessazione del Sindaco o del Collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento della nomina del nuovo.

Ciascun sindaco può essere rinominato non più di una volta.

L'emolumento annuale del Sindaco unico o dei sindaci è stabilito in base alla misura prevista dalle tariffe professionali vigenti.

#### **Art. 25 - BILANCI ED UTILI**

L'esercizio sociale ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo di Amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le di-

sposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

#### **Art. 26 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Nel caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina ed eventualmente, alla sostituzione di uno o più liquidatori, indicandone i poteri ed i compensi.

#### **Art. 27 - CONTROVERSIE - CLAUSOLA ARBITRALE**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i suoi soci saranno deferite ad un collegio di tre arbitri, eletti ai sensi di legge.

2. Il Collegio risiede ad Albano Laziale ed ha i più ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura. La determinazione del Collegio viene assunta a maggioranza. La determinazione del Collegio è obbligatoria per le parti, ancorché uno degli arbitri rifiuta di firmarla. Il Collegio determina altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi.

3. Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è stabilito nel Tribunale di Velletri.

#### **Art. 28 - DISPOSIZIONE FINALE**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

F.TO: ENRICO MARIA CAPOZZI

ANDREA FONTECCHIA - NOTAIO

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico  
(art. 23, comma 3, d. lgs 7 marzo 2005, n. 82 - art 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dott. Andrea Fontecchia, Notaio in Albano Laziale, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 19 settembre 2017, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di numero trenta pagine su numero dodici fogli e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, d. lgs 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Albano Laziale, tre agosto duemiladiciassette, nel mio studio al Corso Matteotti n. 196.

File firmato digitalmente dal Notaio Andrea Fontecchia

- IN CORSO DI REGISTRAZIONE PERCHE' NEI TERMINI.